

ALIMENTAZIONE CONSUMI



Cambiano i consumi alimentari ma produrre in modo sano e onesto non sarà né semplice né facile

A colloquio con Mario Tampieri, presidente dell'Aica aderente alla Lega delle cooperative sul progetto «Ambiente e salute»

I consumi alimentari degli italiani si stanno trasformando rapidamente. La recente indagine condotta dall'Eurisko e di cui il nostro giornale ha diffusamente parlato le settimane scorse ha messo in luce una galleria di consumi profondamente diversa da quella degli anni passati. C'è ancora un italiano su tre — anche se molto spesso si tende a dimenticarlo — con uno stile alimentare povero o trascurato, caratterizzato da ociosità e compromessi negli acquisti e nei consumi, e da un comportamento alimentare condizionato da redditi modesti. Ci sono altri comportamenti che comprendono oltre un terzo degli italiani e che l'Eurisko definisce schematicamente stili «confutale», «robusto» e «giovanile», caratterizzati da facili concessioni, eccessi e conseguenze di sovrappeso e ad un tempo da severi controlli e limitazioni, da pasti extradomestici e disinteresse nella preparazione dei cibi, da comportamento alimentare disordinato e da consumi influenzati dalla pubblicità. Vi è infine il restante 30 per cento dei consumatori (che nell'indagine Eurisko appartengono agli stili superiori definiti «accurato» e «funzionale») che hanno da un lato un'alimentazione ricca e varia, caratterizzata da consumo di prodotti buoni sani e pregiati e dall'altro da una alimentazione ispirata prevalentemente a criteri di praticità, funzionalità ed efficienza.

Certamente. Il grande e in parte imprevedibile successo delle catene di fast food è solo la manifestazione più evidente dei cambiamenti in atto: mutano i prodotti consumati ed anche la forte dinamica dei consumi di surgelati in atto nell'ultimo periodo (mentre spuntano all'orizzonte tecnologie ancora più innovative) è un altro segno dell'affermazione di produzioni a più alto valore aggiunto e programmata su scala internazionale. E sempre più evidente che anche l'Italia tende ad adeguarsi, dopo decenni di quasi stagnazione, agli standard degli altri Paesi occidentali per quanto riguarda prodotti, tecnologie, abitudini di consumo, organizzazioni delle imprese. Si accentua l'introduzione di nuovi prodotti, mentre si accorcia il ciclo di vita dei prodotti stessi in un mercato sempre più differenziato e segmentato. Queste tendenze, oltre all'ormai imprescindibile esigenza di tutelare il consumatore, rendono sempre più manifesto il grave ritardo italiano in materia legislativa e di controllo, come le recenti clamorose vicende hanno dimostrato. Il consumatore ha l'impressione di non essere adeguatamente tutelato. Avverte dei pericoli per la sua salute.

In gran parte incontrollati e, allo stato attuale, in certi casi anche difficilmente controllabili. Esiste quindi in tutta la sua gravità il problema della pericolosità dei prodotti alimentari per la salute dei consumatori che deve essere affrontato in tutta la sua gravità, evitando di far pagare al produttore agricolo il prezzo di colpe che non sono certamente sue.

semplificistico (non concludere, non rattare ecc.), o in modo burocratico (certificati vari); bisogna avviare quindi un processo lungo e difficile che prefiguri un nuovo tipo di sviluppo e una nuova concezione di progresso che non si fondi sulla ineluttabilità del passaggio dell'umanità attraverso le forche caudine della distruzione dell'ambiente, della contaminazione irreversibile, del nucleare a tutti i costi.

La frutta subisce ancora l'«effetto Chernobyl»

Nuotiamo in un mare di frutta e di verdura, ma i consumatori quasi non se ne sono accorti: dalla grande paura di Chernobyl in poi si è accentuato un fenomeno i cui primi segnali si erano manifestati già nelle stagioni passate: la assoluta imprevedibilità delle scelte. La situazione dei consumi di frutta e soprattutto ortaggi è controllata con attenzione e qualche preoccupazione da un osservatorio in questo senso privilegiato: il mercato ortofruttilicolo di Bologna.

vedimenti più che altro cautelativi, visto che qui la merce di produzione nazionale era solo di serra.



frutta e ortaggi freschi si possono produrre bene solo nei Paesi mediterranei, quindi Italia, Spagna e Grecia. Questo significa per l'Italia minore concorrenza rispetto a quella subita dall'industria, e minori costi energetici. Se poi aggiungiamo che in Italia è possibile raggiungere ottimi standard qualitativi per frutta e verdura, avremmo ottime chances per imporci sui mercati esteri, molto più che orientandoci alla trasformazione industriale dei nostri prodotti.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

Note e commenti

Apprendistato e formazione professionale

IN PRECEDENTI articoli di questa rubrica sono stati esaminati alcuni aspetti del disegno di legge n. 1744, concernente il collocamento, la formazione professionale e l'occupazione, e su di esso sono stati espressi giudizi, certamente non positivi, in quanto desta preoccupazioni e perplessità soprattutto in ordine alla stabilità del rapporto di lavoro, che viene ad essere compromessa e ridimensionata, se non del tutto vanificata: questo disegno di legge — che già è stato approvato dalla Camera — è in discussione alla commissione lavoro del Senato, e ne viene sollecitata la definitiva approvazione da parte del governo.

fessionale, teorica e pratica, del giovane allievo. Che questo sia stato lo scopo che il legislatore — nel lontano 1955 — intendeva perseguire, lo si evince da tutto il contesto della legge nella quale sono previsti, in modo specifico, diritti ed obblighi dell'imprenditore e dell'apprendista, e dove una funzione primaria viene demandata all'insegnamento complementare che è obbligatorio e gratuito, e per la cui frequenza è richiamata la vigilanza sia del ministero del Lavoro, sia del datore di lavoro sul quale ultimo grava anche l'obbligo di rendere consapevoli, periodicamente, i familiari sui risultati dell'addestramento.

prendistato, non viene per nulla affrontata e disciplinata, ma il tutto si riduce ad ampliare i poteri dell'imprenditore con l'estensione totale della richiesta normativa nelle assunzioni, il che comporta tutte quelle discrezionalità, a danno dei giovani, sulle quali in questa rubrica ci siamo soffermati in precedenti occasioni; con l'elevazione dell'età massima a ventinove anni, il che ha quale conseguenza — stante anche la non vincolatività dell'assunzione stabile all'ultimazione del periodo di apprendistato — che un giovane può essere «usato» come apprendista per un periodo di gran lunga superiore al già lungo periodo di cinque anni previsto dalla legge, con il solo limite di adibirlo ad attività diverse; con l'estendere i benefici contributivi anche al periodo susseguente alla fine dell'apprendistato nella misura di un anno; con l'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti, il che significa che in una infinità di aziende non può essere esercitata l'attività sindacale, né si ha diritto alla tutela reale del posto di lavoro, con conseguenze negative anche per gli altri dipendenti.

IN ESSE sono anche incluse (articoli 24, 25 e 26) alcune disposizioni in materia di apprendistato, che appaiono integrative della superata legge 19 gennaio 1955, n. 25 e sulle quali il giudizio non può essere positivo poiché, invece di eliminare o, quanto meno, di ridurre tutte le lacune che si fatta legge aveva — con il passare degli anni — sempre più evidenziato, apportano deroghe che ampliano il potere degli imprenditori e sminuiscono i diritti dei giovani desiderosi di qualificarsi professionalmente e di inserirsi stabilmente nelle imprese.

LA LEGGE — anche se rapportata al tempo in cui fu emanata — presenta aspetti oltremodo positivi e, certamente, se osservata nella sua integrità, avrebbe potuto costituire un ottimo trampolino di lancio per i giovani in cerca non solo del posto di lavoro, ma desiderosi anche di apprendimento e di qualificarsi professionalmente: la sua pratica attuazione ci induce però a formulare giudizi negativi in quanto è stata quasi, se non del tutto, vanificata la sua funzione primaria, consistente nell'insegnamento, essendo sostituito ad esso, in modo prevalente, le prestazioni lavorative vantaggiose per il datore di lavoro, poiché remunerate con salari inferiori a quelli previsti per il lavoro effettivamente svolto. Inesistenti sono i controlli di vigilanza del ministero del Lavoro, nonché restrittiva, molto restrittiva è stata l'interpretazione giurisprudenziale che di essa legge è stata data, declassando ai meriti secondari, e pertanto facilmente eludibili, i doveri dell'imprenditore previsti nell'articolo 11.

È auspicabile che queste disposizioni siano stralciate dal disegno di legge n. 1744 anche perché non si comprende la loro finalità, stante la vigenza dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1984, n. 863, che disciplina il contratto di formazione e lavoro, e si proceda invece ad una organica regolamentazione della materia che costituisca un superamento della legge n. 25/1955 e garantisca al giovane allievo l'effettivo e concreto insegnamento teorico e pratico, in modo da fargli acquisire la dovuta preparazione professionale per il suo inserimento nell'attività produttiva.

Le risposte

Cari amici e compagni, siamo i delegati del Consiglio di fabbrica di una ditta della periferia leccese e ci rivolgiamo a voi perché desideriamo una chiara e precisa risposta a una questione che riguarda la festività dell'Epifania. (Segue una dettagliata descrizione della questione, che per motivi di spazio non possiamo pubblicare ma che viene ripresa punto per punto nella risposta che segue a d.r.).

Come va pagata la festività dell'Epifania?

Nella rubrica del 3 marzo 1985 abbiamo dato conto di quali giornate debbano considerarsi festive nell'ordinamento italiano, a seguito della pubblicazione della Gazz. Uff. n. 306 del 21/12/1985 del Dpr 28/12/1985 n. 792, che ha riconosciuto come giornate festive talune festività religiose in esecuzione del concordato con la Santa Sede.

54/77 (ivi compreso il 6 gennaio Epifania) non possono subire un riproporzionamento a fronte della reintroduzione delle festività dell'Epifania (ovvero — il che è lo stesso — a fronte del venir meno di una delle cinque festività abolite in sostituzione delle quali sono stati previsti contrattualmente i Pir).

pagni cui si risponde): la festività del 6 gennaio Epifania viene pagata 8 ore o 6 ore e 40 minuti?